Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 129 DATA COMUNICATO 09/03/2020

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Sommario

COMUNICAZIONI 3211

Comunicazioni L.N.D. 3211

Comunicato Ufficiale n. 273 3211

Comunicazioni C.R. 3212

Chiusura Uffici 3212

Allegati – Comunicati della L.N.D. 3212

COMUNICAZIONI

Comunicazioni L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 273
Stagione Sportiva 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna:

- preso atto della situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del "Coronavirus" denominato COVID -19;
- tenuto conto di quanto previsto dal D.P.C.M. 8.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 59 dello stesso 8.3.2020;
- rilevato che, oltre alle indicazioni contenute nel citato provvedimento, appare opportuno tener conto delle raccomandazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità circa la necessità di adottare comportamenti che siano tesi a limitare le occasioni di eventuale contagio, mantenendo tra l'altro una distanza interpersonale di almeno un metro;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;
- tenuto conto, altresì, dei provvedimenti che hanno determinato una limitazione anche della libera circolazione delle persone in alcune zone del territorio nazionale;

HA DELIBERATO

di sospendere, **con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020**, l'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, ha autorizzato sin da ora il Presidente della L.N.D. ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicazioni C.R.

Chiusura Uffici

Si comunica, pertanto, a tutte le Società che il Comitato Regionale Umbria, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali resteranno chiusi da Martedì 10 Marzo 2020 a Sabato 14 Marzo 2020.

Al fine di consentire eventuali comunicazioni di carattere urgente, sarà possibile contattare il Comitato Regionale Umbria tramite mail all'indirizzo comunicazionicru@figc.it.

***

Allegati – Comunicati della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti Comunicati Ufficiali rilasciati dalla L.N.D..

- **Comunicato Ufficiale n. 274**: Coppa Italia Dilettanti, Fase Nazionale, rinvio gare.
- **Comunicato Ufficiale n. 275:** nuovo programma spareggi-promozione seconde di Eccellenza e annullamento Fase Nazionale Juniores.
- **Comunicato Ufficiale n. 276:** Rinvio Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque.

****

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 09 MARZO 2020.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 133 DATA COMUNICATO 27/03/2020

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Sommario

Comunicazioni L.N.D. 3238

Circolare n. 50 3238

CENTRO STUDI TRIBUTARI 3239

CIRCOLARE N. 7 – 2020 3239

Comunicazioni C.R. 3242

COMUNICAZIONI

Comunicazioni L.N.D.

Circolare n. 50
Stagione Sportiva 2019/2020

Oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e DPCM 22 marzo 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Sospensione delle attività produttive – Ulteriori chiarimenti in merito alla normativa sul "coronavirus"

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 – 2020

Con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 dello stesso 25 marzo 2020, entrato in vigore dal successivo 26 marzo 2020, sono state definite le linee guida per le misure di emergenza finalizzate a contenere la diffusione del "coronavirus".

Tra l'altro, è stato stabilito che possono essere adottate con più DPCM, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, misure per periodi di durata di 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e che, nelle more dell'adozione dei DPCM, le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive mentre i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali.

Sono state stabilite nuove e più pesanti sanzioni a carico di coloro che non osserveranno le misure di restrizione imposte con le disposizioni finora emanate.

In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro, e se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentabile fino ad 1/3.

Inoltre, in alcuni casi, quali, tra l'altro, l'inosservanza delle limitazioni o sospensione di eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici e privati nonché della disciplina delle modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrative è raddoppiabile e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima.

Infine, richiamando l'art. 260 del R.D. n. 1265 del 1934, chiunque non osserva le disposizioni per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva è punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500,00 a 5.00,000 euro.

****

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76, del 22 marzo 2020, sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da "coronavirus", applicabili in tutto il territorio nazionale.

E' stata stabilita la sospensione **dal 23 marzo al 3 aprile 2020** di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al provvedimento; è stato fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute.

Tanto premesso, nel fare seguito alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 49 del 18 marzo 2020, si ricapitolano le più importanti misure di **carattere tributario** emanate finora in materia.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Art. 61 – Sospensione dalla data del 2 marzo al 30 aprile 2020 dei termini relativi al versamento di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, oltre che per i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, anche per altri soggetti di cui allo stesso art. 61, comma 2, lettere da a) a q), **tra i quali sono ricompresi le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori**.

Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 61 è disposta, **per gli stessi soggetti**, la sospensione dei termini dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020**.

La sospensione opera fino al 30 aprile 2020, **ma è prevista fino al 30 giugno 2020 per le sole FSN, EPS, Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche** che, a differenza degli altri soggetti che effettueranno i versamenti sospesi entro il 31 maggio 2020, **dovranno, invece, effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.**

Pertanto, le ASD e SSD potranno versare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate:

- le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e assimilati nonché i contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo, il 16 aprile, il 16 maggio e il 16 giugno 2020; le ritenute su redditi di lavoro autonomo vanno, invece, eseguite entro il 16 di ciascun mese, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 62 più avanti illustrato;

- l'IVA in scadenza il 16 marzo 2020 relativa al mese di marzo (mensile) ed al saldo della dichiarazione annuale IVA; in merito all'IVA, al momento e salvo diversi interventi legislativi, vanno, invece, rispettate le scadenze del 16 aprile 2020 (mensile di marzo) e 16 maggio 2020 (mensile aprile e I° trimestre 2020).

Art. 62, comma 1 e 6 – Sospensione per tutti i contribuenti – comprese quindi le ASD e SSD dilettantistiche - di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti sospesi sono da ricomprendere, ad esempio, quelli relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e quelli relativi alla presentazione del Modello EAS integrativo (31 marzo), per comunicare eventuali variazioni di dati rispetto all'anno precedente.

Resta invece confermata la scadenza della Certificazione Unica - CU – che i sostituti d'imposta devono inviare entro il 31 marzo 2020 ai lavoratori dipendenti ed altri soggetti, essendo lo stesso CU collegato alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono invece essere inviate entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31 ottobre 2020).

Art. 62, commi 2, 3 e 5 – **Sospensione dei versamenti in autoliquidazione**, i cui termini scadono tra l'8 e il 31 marzo 2020 di ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati), **dell'IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali e premi per assicurazione**

obbligatoria dovuti da imprese (quindi anche da ASD e SSD che esercitano anche attività commerciale) e da esercenti arti o professioni, che hanno conseguito ricavi commerciali **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020. **Per quanto concerne l'IVA, il limite di 2 milioni di euro non opera nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.**

I versamenti sospesi sono ripresi, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere **dal mese di maggio 2020**.

Art. 62, comma 7 – **I sostituti d'imposta**, previa apposita dichiarazione loro rilasciata dal sostituito percettore di reddito di lavoro autonomo, **non assoggettano a ritenuta i compensi erogati tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, sempre che il soggetto lavoratore autonomo abbia percepito nell'anno precedente compensi non superiori a 400 mila euro e a condizione che nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Il lavoratore dovrà provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese di maggio 2020.

Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività dell'Agenzia delle Entrate - Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli atti di liquidazione, controlli, accertamenti, riscossione, interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate e altri Enti impositori. Il termine di prescrizione è esteso di due anni.

Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo 2020 il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 riprendendo a decorrere dal 16 aprile 2020. Per gli avvisi di accertamento eventualmente notificati tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine è differito alla fine del periodo di sospensione.

Art. 68 – Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi a cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, entrate tributarie e non. I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo (31 maggio 2020) entro il 30 giugno 2020.

Art. 95 – Per le Associazioni e Società Sportive professionistiche e **dilettantistiche** sono sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020, **i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici. Nulla è previsto per gli impianti di proprietà privata. I versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, dal mese di giugno. 5

Art. 96 – Alla SpA Sport e Salute è assegnato un importo di 50 milioni di euro per gestire la corresponsione **dell'indennità di 600,00 euro, per il mese di marzo 2020, ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le FSN, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR**.

Entro quindici giorni dal 18 marzo 2020, **è previsto che** il Ministero dell'Economia e Finanze emani apposito Decreto circa le modalità di presentazione della **domanda** che **il soggetto collaboratore sportivo** dovrà indirizzare alla medesima SpA Sport e Salute, **corredata di**

autocertificazione della preesistenza al 23 febbraio 2020 del rapporto sportivo e della mancata percezione di altro reddito di lavoro.

Circa i necessari chiarimenti ufficiali da parte del MEF o della stessa SpA Sport e Salute in ordine alla portata ed all'applicazione della disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti terrà tempestivamente informate le Società interessate.

Comunicazioni C.R.

Si comunica a tutte le Società che il Comitato Regionale Umbria, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali resteranno chiusi **fino a Sabato 04 Aprile 2020** incluso.

Al fine di consentire eventuali comunicazioni di carattere urgente, sarà possibile contattare il Comitato Regionale Umbria tramite mail all'indirizzo comunicazionicru@figc.it.

****

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27 MARZO 2020.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 09/03/2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 relativo a Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ai fini di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, sentito il Presidente Federale, si decreta la **proroga della sospensione fino al 03 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale** delle seguenti attività:

a) Campionati Giovanili Nazionali (Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 Serie A e B e Serie C, ivi compresi i Campionati Nazionali Femminili Under 15 e Under 17)

b) Tornei Giovanili a carattere nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo Torneo U13 Élite, Torneo U13 PRO, Torneo U14 PRO, Torneo U12 Femminile, etc.)

c) Attività organizzate direttamente dai Coordinamenti Regionali SGS (a titolo esemplificativo Centri Federali Territoriali, manifestazioni ed eventi, Selezioni territoriali, Corsi informativi e formativi, etc.)

d) Attività di base ivi incluse le attività ludiche e motorie svolte presso i Centri di Base e le Scuole Calcio.

e) Tornei e campionati giovanili di tipo agonistico o a cui possono partecipare atleti che necessitano della idoneità di tipo agonistico organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene i Campionati Giovanili Nazionali di cui alla lettera **a)** si comunica che la data della ripresa dell'attività verrà comunque resa nota con almeno 10 giorni di preavviso al fine di garantirne l'organizzazione.

Pubblicato a Roma il 09/03/2020

IL SEGRETARIO

(Vito Di Gioia)

IL PRESIDENTE

(Vito Tisci)